



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona



Allegato B

REGOLAMENTO COMUNALE
COMITATO
PER I GEMELLAGGI

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 19.07.2010
Entrato in vigore il 31.07.2010
Modificato con delibera C.C. n. 68 del 02.10.2010
Entrato in vigore il 19.10.2010
Modificato con delibera C.C. n. 39 del 26.06.2023
Entrato in vigore il 21.07.2023

Regolamento Comunale Comitato per i gemellaggi

Art. 1 - È istituito nel Comune di Volpiano il Comitato per i gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Volpiano con la città di Castries (Francia) sulla base delle relative delibere del Consiglio **comunale e di eventuali altri gemellaggi con altri comuni che si realizzeranno in futuro.**
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2 - Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato per i gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 - Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 - Il Comitato per i gemellaggi è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/05/2010, la cui composizione risulta essere la seguente:

- Sindaco – **che svolge anche il ruolo di Presidente,**
- **Eventuale assessore o consigliere delegato ai gemellaggi,**
- N. 1 Consigliere di maggioranza.
- N. 1 Consigliere di minoranza
- N. 1 componente designato **dall'Istituto comprensivo di Volpiano;**
- N. 1 componente designato dalle organizzazioni locali che intendono aderire (intendendosi n. 1 componente designato da ogni organizzazione locale che intende aderire).

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Della nomina del Comitato si prenderà atto con Decreto Sindacale.

Partecipano alle riunioni del Comitato gli ex Presidenti del Comitato, gli ex membri e comunque chi, essendo interessato, nel corso degli anni ha partecipato attivamente alle attività del Gemellaggio sia per aver ospitato che per aver partecipato alle visite presso il comune gemellato.

Art. 5 - La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 6 - L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue

eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione **della Giunta Comunale e comunicata al Consiglio comunale**. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 7 - L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei suoi componenti **ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti**.

Art. 8 - Le convocazioni dell'Assemblea, effettuate dal Presidente, di norma, in forma scritta con relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

Art. 11 - Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.